

Linee Guida ACCREDIA

Emanuele Riva
Compliance & Accreditation Officer ACCREDIA

***I riferimenti alla certificazione accreditata
nelle richieste di offerta e nei bandi di gara***

Settembre 2010

SOMMARIO

1.INTRODUZIONE	3
2.COME RICHIEDERE AD UNA ORGANIZZAZIONE IL POSSESSO DI UN SISTEMA / PRODOTTO / PERSONA CERTIFICATA	4
2.1 CHIARIMENTI IN MERITO A: SCHEMA DI CERTIFICAZIONE, NORMA DI RIFERIMENTO, SETTORE MERCEOLOGICO E SCOPO DEL CERTIFICATO.....	4
2.2 CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ACCREDITAMENTO DEL CERTIFICATO	9
2.3 CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SCADENZA DEL CERTIFICATO	12
APPENDICE.....	13
ESEMPI PRATICI.....	15

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è stato redatto da Accredia, con la collaborazione tecnica di Consip S.p.A - Centrale acquisti della Pubblica Amministrazione il cui azionista unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - al fine di mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un supporto nell'analisi dei temi relativi alla certificazione e all'accreditamento nelle procedure ad evidenza pubblica, tenendo conto dell'attuale quadro di riferimento.

Il presente documento è altresì utilizzabile da quelle Organizzazioni di diritto privato che volessero inserire nelle proprie richieste di offerta i detti temi.

Queste linee guida possono anche essere prese a riferimento dalle società che erogano finanziamenti, quando, in fase di rendicontazione, devono valutare la congruità tra i documenti in valutazione e quelli richiesti per l'erogazione di un finanziamento.

Per quanto riguarda la *formulazione di bandi di gara nella ristorazione collettiva* occorre fare riferimento alla Linea Guida UNI di prossima pubblicazione, alla quale si rimanda per le opportune valutazioni.

In appendice al presente documento è inoltre riportato un vademecum che indica le modalità di richiesta di una offerta ad un Organismo di certificazione, per l'ottenimento della certificazione di un Sistema di gestione, di un prodotto o di una Persona, ed ad un Organismo di ispezione, per la formulazione di un'offerta per un servizio di ispezione. In appendice sono altresì riportati alcuni esempi pratici, utili per una migliore comprensione dei temi trattati nel presente documento.

Si precisa che il presente documento, per motivi di sintesi e considerata la sua natura di mero strumento di supporto generale, non ha carattere di esaustività e non risulta impegnativo per i soggetti che hanno partecipato alla redazione dello stesso. ACCREDIA e Consip SpA declinano qualsiasi tipo di responsabilità in ordine ai contenuti del presente documento ed al possibile utilizzo degli stessi da parte delle stazioni appaltanti; responsabilità che, pertanto, rimane in capo alle stazioni appaltanti nonché alle Organizzazioni che effettueranno le proprie analisi e valutazioni al fine dell'emanazione dei propri bandi di gara o le richieste di offerta, nonché le successive attività di rendicontazione.

Il presente documento intende indicare alcune soluzioni circa le modalità di richiesta, in un bando di gara, di requisiti sia relativi al possesso di una certificazione di Sistema ovvero di Prodotto ovvero di Servizio o, in casi specifici, alla disponibilità di una Persona certificata.

2. COME RICHIEDERE AD UNA ORGANIZZAZIONE IL POSSESSO DI UN SISTEMA / PRODOTTO / PERSONA CERTIFICATA

La richiesta di presentazione di certificati è disciplinata dal Decreto Legislativo 163/2006 (il cosiddetto Codice appalti)¹. Al riguardo, occorre tenere in considerazione i seguenti elementi:

- 2.1 Lo schema di certificazione e la norma di riferimento, con la revisione applicabile (eventualmente anche il settore merceologico e lo scopo del certificato)
- 2.2 L'emissione del certificato in regime di accreditamento (richiamando gli Accordi di Mutuo Riconoscimento)
- 2.3 La validità del certificato

Nei paragrafi che seguono si cercherà di chiarire cosa richiedere nella documentazione di gara.

2.1 Chiarimenti in merito a: schema di certificazione, norma di riferimento, settore merceologico e scopo del certificato

Innanzitutto è necessario definire lo “Schema di certificazione di interesse”, cioè valutare se, ai fini della migliore definizione del prodotto / servizio che si vuole acquistare con il bando di gara, si è maggiormente interessati a:

1. Sistema di gestione degli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, ad es. Qualità, Ambiente, Sicurezza (c.d., “*Safety*”, come la sicurezza alimentare o la sicurezza dei lavoratori), Incolumità contro minacce da terzi (c.d. “*Security*”, come la Sicurezza informatica)
2. rispetto di specifiche caratteristiche proprie del prodotto/servizio (certificazione di Prodotto e Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
3. attestazioni di competenza del personale che si intende selezionare.

¹ Art. 43 del Decreto legislativo 163/2006 (il cosiddetto Testo Unico appalti), Norme di garanzia della qualità (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995) “*Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici*” e Art. 44 del medesimo D. Lgs. “*Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.*”

A seguire nel dettaglio, si riportano gli schemi di certificazione utilizzabili:

1. CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

La certificazione del sistema di gestione garantisce che i processi di realizzazione del prodotto/servizio siano sotto controllo e condotti con sistematicità, e che vengono adottati provvedimenti che ne migliorino le prestazioni.

1.1 **Certificazione di sistema di gestione per la qualità (QMS)**, regolata dalle Norme quadro della serie ISO 9000, assicura la capacità di un'Organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti, nonché l'impegno a migliorare continuamente tale capacità.

2.1 **Certificazione di sistema di gestione ambientale (EMS)**, regolata dalla norma ISO 14001, garantisce la capacità di un'Organizzazione di gestire i propri processi, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale, definendo obiettivi di qualità ambientale, predisponendo ed implementando un sistema atto a realizzare tale politica e conseguire gli obiettivi correlati, ed impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali.

3.1 **Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS)**, regolata dalla norma BS OHSAS 18001:2007, costituisce una doverosa risposta ad una delle tante emergenti domande di qualità "sociale", qualità che trascende la tradizionale qualità "economica" finalizzata alla soddisfazione dei bisogni correlati agli specifici rapporti "contrattuali" tra produttore e cliente /consumatore e ormai largamente imposta dalle leggi di mercato.

L'adozione di un tale sistema - di per sé volontaria, pena il venir meno del suo significato sostanziale - non si sovrappone in alcun modo alla legislazione in materia di prevenzione, ma ne favorisce la naturale osservanza, semplificando di fatto la "vita" delle imprese.

Tale disciplina assume un particolare interesse anche alla luce di quanto richiesto dal D.lgs 231/2001, art 30, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,

4.1 **Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISMS)**, regolata dalla normativa quadro della serie ISO 27000, è un insieme di misure ad ampio respiro finalizzate a proteggere le informazioni (cartacee ed elettroniche) per mezzo di controlli di tipo logico, fisico e organizzativo.

Tale disciplina assume un particolare interesse anche alla luce di quanto richiesto dal D.lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e privacy.

Qualora la Stazione appaltante decidesse di richiedere, tra i requisiti di ammissione alla gara, il possesso della certificazione di conformità ad una o più delle suddette norme, sarà opportuno specificare anche l'ambito di applicazione dello scopo del certificato.

Al fine di evitare restrizioni che potrebbero creare difficoltà nella interpretazione dei documenti presentati dagli operatori economici al fine di partecipare alla procedura di gara, è opportuno che la documentazione di gara abbia sul tema un giusto grado di dettaglio.

È quindi corretto, per esempio, richiedere che l'operatore economico sia certificato per svolgere servizi di pulizia industriale o civile, mentre potrebbe essere eccessivo richiedere che la stessa svolga servizi di pulizia di specifici impianti o apparecchiature (in altre parole, bisogna evitare di richiedere che nello scopo del certificato siano riportate frasi tipo "pulizia di computer", piuttosto che "pulizia di pavimenti in marmo").

Ai fini della verifica del campo di applicazione del certificato, si rammenta che nel caso della certificazione dei Sistemi di gestione, l'organismo di certificazione deve riportare sul certificato, oltre alle sedi coperte dal certificato, anche un dettaglio dei processi verificati e certificati (scopo o campo di applicazione del certificato).

Per motivi di sintesi, lo scopo del certificato non riporta però una descrizione molto dettagliata di tutte le attività svolte dall'organizzazione, ma solo una lista dei macro processi certificati.

È opportuno ricordare che le certificazioni di sistemi di gestione accreditate da ACCREDIA, prese fino ad ora in esame, coprono tutti i settori merceologici, dall'alimentare all'aerospaziale, dal turismo ai trasporti, dalla sanità all'istruzione, ecc..

Al fine di avere una codifica univoca a cui riferirsi per consentire agli Enti di accreditamento di valutare le competenze degli Organismi di certificazione richiedenti l'accreditamento, in funzione di specifiche aree merceologiche, i settori merceologici sono stati convenzionalmente distinti dall'EA (European Cooperation for Accreditation) in 39 diversi codici merceologici, riportati nella tabella 1 di seguito riportata.

E' infatti evidente che la corretta ed efficace valutazione di un sistema di gestione applicato, per esempio, al settore della sanità, richiede competenze differenti rispetto alla valutazione di un sistema di gestione applicato alla meccanica, piuttosto che ai servizi di mensa, ovvero al SW, ecc.

Si noti però che, considerata la necessaria sintesi introdotta con questa classificazione, spesso è difficile assegnare un settore univoco ad un operatore economico, se non addirittura identificare il corretto settore specifico (in caso di dubbi viene in aiuto la Codifica NACE, oggi in revisione ²). Affidarsi unicamente alla classificazione EA per limitare la scelta di un fornitore può quindi a volte risultare uno strumento non adeguato.

Meglio sarebbe riferirsi in primo luogo allo **scopo della certificazione ed ai processi riportati nel certificato.**

Per i sistemi di gestione QMS, EMS, ISMS e OHSAS, oltre a definire il sistema di gestione di interesse, in certi casi potrebbe comunque essere utile indicare nella documentazione di gara anche il settore EA, a maggior definizione ed appropriatezza rispetto all'oggetto dell'appalto, facendo peraltro particolare riferimento, nelle motivazioni delle eventuali esclusioni di concorrenti per mancanza del possesso del requisito, allo scopo del certificato.

Facendo un esempio: nel caso di richiesta di una certificazione accreditata per *l'attività di preparazione pasti e loro somministrazione, compreso il trasporto di pasti caldi*, ricondotta ai settori EA 30 (ristorazione) e EA 31a (trasporto), un concorrente che partecipa producendo una certificazione soltanto per il settore EA 30 - e non anche per il settore EA 31a -, non potrebbe essere automaticamente escluso dovendo, piuttosto, la stazione appaltante valutare prioritariamente lo scopo del certificato prodotto in relazione all'oggetto dell'appalto.

A tal fine, la stazione appaltante dovrebbe contattare l'Organismo di certificazione e chiedere chiarimenti in merito allo scopo riportato nel certificato, ed eventualmente richiedere evidenze a supporto della effettiva attività verificata (ciò secondo formulazioni del tipo: è corretta l'indicazione riportata nel certificato relativamente al trasporto di pasti caldi? Quando è stato verificato questo servizio? Potete fornirci evidenza di quanto dichiarato?).

² La tabella EA può essere maggiormente dettagliata correlandola con la codifica NACE, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/general/nacecodes_en.pdf

Per i sistemi EMS (ambientale) e OHSAS (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), è anche opportuno tenere presente che tali certificazioni possono riferirsi, più che ad una parte dei processi produttivi (o di servizio) dell'appaltatore, solo ad alcuni suoi stabilimenti produttivi (o siti). Tali caratteristiche limitative, quando presenti, possono evincersi dalla lettura dello scopo (o campo di applicazione) del certificato e dalla elencazione delle unità operative (o siti operativi, o unità locali) indicate sul certificato stesso.

Tabella 1 - codifica EA e corrispondenza con codifica NACE (IAF ID 1:2010)

EA	Descrizione	NACE rev. 02
1	Agriculture, fishing	01, 02, 03
2	Mining and quarrying	05, 06, 07, 08, 09
3	Food products, beverages and tobacco	10, 11, 12
4	Textiles and textile products	13, 14
5	Leather and leather products	15
6	Wood and wood products	16
7	Pulp, paper and paper products	17
8	Publishing companies	58.1, 59.2
9	Printing companies	18
10	Manufacture of coke and refined petroleum products	19
11	Nuclear fuel	24.46,
12	Chemicals, chemical products and fibres	20
13	Pharmaceuticals	21
14	Rubber and plastic products	22
15	Non-metallic mineral products	23, except 23.5 and 23.6
16	Concrete, cement, lime, plaster etc	23.5, 23.6
17	Basic metals and fabricated metal products	24 except 24.46, 25 except 25.4, 33.11
18	Machinery and equipment	25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
19	Electrical and optical equipment	26, 27, 33.13, 33.14, 95.1
20	Shipbuilding	30.1, 33.15
21	Aerospace	30.3, 33.16
22	Other transport equipment	29, 30.2, 30.9, 33.17
23	Manufacturing not elsewhere classified	31, 32, 33.19
24	Recycling	38.3
25	Electricity supply	35.1
26	Gas supply	35.2
27	Water supply	35.3, 36
28	Construction	41, 42, 43
29	Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods	45, 46, 47, 95.2
30	Hotels and restaurants	55, 56
31	Transport, storage and communication	49, 50, 51, 52, 53, 61
32	Financial intermediation; real estate; renting	64, 65, 66, 68, 77
33	Information technology	58.2, 62, 63.1
34	Engineering services	71, 72, 74 except 74.2 and 74.3
35	Other services	69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82
36	Public administration	84
37	Education	85
38	Health and social work	75, 86, 87, 88
39	Other social services	37, 38.1, 38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

5.1 **Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSMS)**, regolata dalla normativa quadro della serie ISO 22000:2005, che si basa sui principi dell'HACCP definiti dal Codex Alimentarius. Questo standard internazionale, che specifica i requisiti dei sistemi per la gestione della sicurezza alimentare, combina gli elementi riconosciuti come fondamentali per la garanzia della salubrità lungo la filiera: comunicazione interattiva, sistema di gestione, programma di prerequisiti e principi di HACCP. Può essere adottato da tutti gli operatori della filiera alimentare, non solo direttamente coinvolti nel processo di produzione degli alimenti, ma anche indirettamente coinvolti (es. produttori di imballaggi, servizi di pulizia e derattizzazione ecc.). Questo schema ha forti componenti di certificazione di prodotto.

6.1 **Sistemi di gestione per l'energia (EnMS)**, regolata dalla norma UNI CEI EN 16001:2009. Questo schema consente alle organizzazioni di sviluppare e implementare politiche e obiettivi che prendano adeguatamente in considerazione la problematica relativa al consumo energetico, partendo dall'identificazione dei consumi energetici passati, presenti e futuri fino all'adozione di un piano di monitoraggio. Dalla comparazione e analisi dei consumi, si possono ottenere informazioni utili per mettere in atto piani di miglioramento dell'efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi per l'energia.

2. CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO/ SERVIZIO - PRD

Questa certificazione è intesa ad assicurare la conformità dei prodotti tangibili o intangibili (servizi) a determinati requisiti stabiliti da specifici riferimenti normativi (settoriali). Rappresenta una forma di assicurazione diretta della capacità di soddisfacimento dei bisogni dell'utilizzatore o consumatore, sempre nei limiti correlati con la maggiore o minore appropriatezza del riferimento normativo utilizzato e compatibilmente con la sua natura necessariamente campionatoria. Si pensi ad esempio alla Certificazione di rintracciabilità di filiera alimentare, che garantisce la rintracciabilità del prodotto in tutti i passaggi del processo produttivo.

Per l'esame della struttura della certificazione di prodotto è utile distinguere tra certificazione obbligatoria (facente capo alle autorizzazioni, riconoscimenti e notifiche di competenza delle Pubbliche Autorità) e certificazione volontaria.

Nel seguito, si riportano alcuni cenni sulla certificazione facente capo all'accreditamento volontario.

Questa certificazione è intesa ad assicurare la conformità dei prodotti alle Norme Tecniche volontarie o ad altri documenti tecnici di riferimento. La certificazione di prodotto volontaria in Italia si è sviluppata in misura diversa nei vari settori, per ragioni di carattere sia tecnico, sia economico; essa è oggi abbastanza consolidata per numerosi prodotti, specie di origine industriale, e si sta affermando sempre più nel settore dei prodotti agro-alimentari, mentre è tuttora allo stato embrionale nel settore dei servizi.

La certificazione di prodotto volontaria può assumere forme diverse, che vanno dalla cosiddetta certificazione di prototipo, tipica di alcuni prodotti per uso industriale, a schemi di certificazione articolati ed estesi (comprensivi di vari moduli o elementi) per i prodotti di largo consumo.

Al fine della richiesta di un sistema / prodotto certificato, occorre indicare, nella documentazione di gara, i precisi riferimenti alla norma, o disciplinare tecnico, cui ci si intende riferire, citando anche la revisione in vigore.

Si ricorda che per verificare quale sia l'ultima revisione disponibile di una norma tecnica si può consultare gratuitamente il sito www.uni.com.

Nota: La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP)

Le Dichiarazioni ambientali di prodotto (o Environmental Product Declaration, EPD) sono delle etichette³ applicabili a categorie di prodotti/servizi per le quali siano state definite le PCR (Product Category Rules), ossia delle regole e delle categorie di parametri “pre-stabiliti” in base ai quali effettuare e comunicare le informazioni di prestazione ambientale del prodotto/servizio. In questo modo etichette diverse all’interno della stessa categoria di prodotto/servizio sono confrontabili.

Le informazioni contenute nella Dichiarazione vengono espresse attraverso schemi o diagrammi di indicatori ambientali, utili a misurare le prestazioni ambientali e gli impatti legati al ciclo di vita del prodotto/servizio (riscaldamento globale o effetto serra, sfruttamento delle risorse, rifiuti, ecc.)

L’EPD serve come spunto per stilare specifiche tecniche e criteri di assegnazione di appalti, anche in contesti di GPP (Green Public Procurement), come riferimento per verifiche di identificazione dei requisiti ambientali richiesti e per comprovare la conformità dei prodotti.

3. CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE (PRS)

La certificazione delle figure professionali (certificazione delle competenze) è uno strumento primario alla base dei processi di costruzione e assicurazione della qualità, in genere complementare alle altre forme di certificazione, ed è essenziale per i processi in cui la componente umana è critica ai fini della qualità dei risultati dei processi medesimi.

Essa è finalizzata ad assicurare, con un ragionevole livello di confidenza, che le persone addette a suddetti processi possiedano, mantengano e migliorino continuamente nel tempo la necessaria competenza, intesa come l’insieme delle conoscenze, esperienze, abilità e doti richieste per l’efficace espletamento dei compiti ad esse affidati.

Le persone certificate sotto accreditamento ACCREDIA appartengono a varie categorie di figure professionali, tra cui, a titolo di esempio, i valutatori e progettisti di sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza, addetti a controlli non distruttivi, saldatori, personale esperto in Acustica, Suono e Vibrazioni, tributaristi, chinesologi, naturopati, coordinatori del servizio di prevenzione e protezione, igienisti industriali, certificatori energetici, consulenti di direzione e organizzazione, personale che opera su impianti refrigeranti, di condizionamento d’aria e pompe di calore

Al fine della richiesta della collaborazione di una persona certificata, occorre indicare, nella documentazione di gara, i precisi riferimenti alla figura professionale nonché alla norma, o disciplinare tecnico, cui ci si intende riferire, citando anche la revisione in vigore.

2.2 Chiarimenti in merito all’accreditamento del certificato

Una volta definito l’insieme di requisiti di partecipazione alla gara relativi a sistemi di gestione o a prodotti o a personale certificato, occorre procedere all’analisi dei certificati prodotti dai concorrenti.

In questo paragrafo pertanto si riportano alcune precisazioni in merito al ruolo di ACCREDIA e al valore dell’accreditamento.

L’accreditamento è una forma indipendente e autorevole di attestazione della competenza degli operatori della valutazione di conformità e quindi del valore e della credibilità delle corrispondenti attestazioni (certificati di taratura, rapporti di prova, certificazioni di sistemi di gestione, prodotti e personale).

³ *Etichette di Tipo III*, come definite dalla norma ISO 14020 e nello specifico disciplinare dalla ISO 14025.

Il valore dell'accreditamento è stato spontaneamente riconosciuto dai sistemi socioeconomici dei principali paesi europei ed extra-europei nel cui ambito si sono sviluppati ed affermati, con origini e in forme diverse, ma con sostanziale identità di ruoli e omogeneità di funzionamento, i vari Enti/sistemi nazionali oggi riuniti negli Organismi di cooperazione sovra-nazionale e, in particolare, in Europa, nell'Associazione EA - European Co-operation for Accreditation.

Scopo principale di EA è quello di garantire - tramite il proprio Accordo di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) - che gli Enti di accreditamento firmatari gestiscano un sistema di accreditamento conforme ai requisiti delle norme e guide di applicazione appositamente predisposte e tale da assicurare che le attestazioni di conformità emesse sotto i rispettivi accreditamenti siano egualmente affidabili e degne di fiducia da parte degli utenti diretti e indiretti delle medesime ("mercato" nel senso più ampio del termine).

In Europa in particolare trova applicazione il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di accreditamento, vigilanza del mercato e controllo sui prodotti, in vigore dal 1° gennaio 2010, che disciplina la valutazione della conformità dei prodotti, la marcatura CE, e la responsabilità di chi immette i prodotti sul mercato, inclusi gli importatori, individuando gli strumenti opportuni per il rafforzamento del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e conferendo uno specifico ruolo all'istituto dell'accreditamento.

Con questo Regolamento, si stabiliscono le norme riguardanti l'organizzazione e la gestione dell'accreditamento da parte degli Enti preposti ad accertare la competenza degli organismi che effettuano la valutazione di conformità - organismi di certificazione e ispezione, laboratori di prova e di taratura. Si introducono quindi importanti modifiche su alcuni aspetti chiave dei sistemi economici dei Paesi membri.

In sintesi viene stabilito che in ogni Stato Membro della Comunità Europea può essere designato un unico ente di Accredimento (in Italia ACCREDIA), che si coordina a livello continentale in EA attraverso accordi di mutuo riconoscimento. Si precisa però che al momento solo in Europa l'attività di accreditamento è regolata dal punto di vista giuridico. Parimenti, comunque, in tutti gli stati firmatari degli accordi di Mutuo Riconoscimento gli enti di accreditamento svolgono la propria attività di valutazione delle competenze, che si esprime a livello centrale nello IAF (International Accreditation Forum)⁴, che con Linee Guide e Documenti obbligatori assicura un approccio omogeneo degli operatori della conformità in tutto il mondo.

Il termine "accreditamento" è associato al concetto di terzietà, sia dell'Ente accreditante, sia del Soggetto richiedente (quest'ultimo aspetto vale in particolare per gli Organismi di certificazione e per talune categorie di Organismi di ispezione), nonché ad una scelta volontaria del Soggetto richiedente la valutazione di conformità (organizzazione o soggetto fisico). Come tale, è proprio del sistema di parte terza per la qualità, nel cui ambito si applica, soprattutto, al settore della certificazione volontaria, ancorché possa essere concettualmente esteso anche al settore della certificazione cogente e regolamentata.

Rispetto al suo significato più ampio (attestazione della competenza in senso lato), nella prassi operativa corrente, il termine accreditamento assume generalmente un significato più restrittivo, di solo riconoscimento dell'idoneità dell'Operatore a svolgere specifiche attività: ad esempio, nel caso dei Laboratori, ad effettuare determinate prove o tipi di prove (o tarature); nel caso di Organismi di certificazione di prodotto, a gestire determinati schemi di certificazione con riferimento a determinati prodotti e Norme applicabili; nel caso di certificazione di sistemi di gestione aziendale, a rilasciare certificazioni ad Organizzazioni operanti in determinati settori merceologici secondo determinate Norme; e via dicendo.

⁴ Per l'ambito "laboratori", sia di prova che di taratura, ci si riferisce invece ad ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)

Per i motivi sopra riportati, le attestazioni di conformità rilasciate da Soggetti accreditati da Enti di Accredimento firmatari degli Accordi MLA risultano valide e credibili, in quanto sottoposte al controllo di un competente Ente di Accredimento, nonché fra loro equivalenti, e come tali universalmente accettate e riconosciute, in quanto emesse in un contesto di regole e procedure uniformate.

L'Ente unico di Accredimento italiano (ACCREDIA) è membro di EA, ILAC e IAF e firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA).

La richiesta di un sistema o prodotto certificato quindi deve essere effettuata indicando che la certificazione deve essere stata rilasciata da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di Accredimento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento.

Questa dicitura non deve però essere riportata per schemi per cui non esistono accordi di mutuo riconoscimento⁵ (si vedano gli esempi riportati nell'ultima sezione).

Si ricorda che l'art. 43 del Codice Appalti stabilisce che le stazioni appaltanti richiedano certificati rilasciati da Enti di Accredimento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento, se esistenti.

➤ **Nota: settore Costruzioni (EA 28) per lo schema Qualità (QMS)**

Per quanto riguarda il solo settore Costruzioni (EA 28), nei casi in cui sia obbligatoria l'attestazione SOA per l'impresa appaltante (lavori pubblici) si precisa che, in base alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Lavori pubblici n. 12/2004, del 01 luglio 2004, possono essere ritenute valide solo le certificazioni ISO 9001:2008 rilasciate da Enti di Certificazione accreditati ACCREDIA, o comunque da questa riconosciuti, emesse in conformità alle prescrizioni di cui al documento ACCREDIA RT-05 applicabile (l'elenco di questi organismi di certificazione e il documento RT-05 sono disponibili sul sito www.accredia.it) Non è quindi sufficiente che la certificazione ISO 9001:2008 sia rilasciata da Ente di certificazione accreditato da Ente di Accredimento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento, se questo non è stato anche riconosciuto da ACCREDIA.

Inoltre, per l'utilizzo delle certificazioni ISO 9001:2008 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal DPR 34/2000 non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche del DPR) il sistema di gestione per la qualità è stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso⁶ ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutte le attività produttive dell'impresa di costruzione in quanto tale. Fermo restando che lo scopo di certificazione deve essere formulato in rigorosa aderenza alle prescrizioni del punto 4 del Regolamento RT-05, ai soli fini di utilizzo procedurale delle certificazioni in oggetto nell'ambito del sistema di qualificazione delle imprese e conseguente rilascio delle relative attestazioni da parte delle Società di Attestazione (SOA), suddetta generalità applicativa, peraltro formale, viene attestata tramite inserimento, nel certificato ISO 9001:2008, delle due dichiarazioni concordate da ACCREDIA con la stessa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (poste in opportuna collocazione, con adeguata evidenziazione) e precisamente:

“Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2008 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05”

“La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 109 del 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del DPR. 25 Gennaio 2000, No 34”.

Si veda per maggiori informazioni il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT05, disponibile nella versione aggiornata sul sito www.accredia.it.

⁵ Si veda per maggiori informazioni il sito www.european-accreditation.org

⁶ Ci si riferisce all'art. 4, comma 2, del DPR 34/2000: *“La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferiti agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.*

2.3 ***Chiarimenti in merito alla scadenza del certificato***

I certificati devono riportare i riferimenti attinenti alla validità della certificazione in termini di: data di emissione del certificato, eventuale data di emissione corrente e data di scadenza (ISO/IEC 17021), campo di applicazione (o scopo), sito produttivo (o unità locale o unità operativa). Si ricorda che la durata dei certificati è di tre anni.

È comunque necessario verificare sempre con l'Organismo di certificazione interessato se il certificato presentato dall'organizzazione sia effettivamente in corso di validità. Potrebbe infatti accadere che un certificato, che riporti una certa data di scadenza, venga sospeso o revocato, per vari motivi, prima della sua scadenza naturale, o che ne sia stato modificato lo scopo.

APPENDICE

Come richiedere ad un organismo di certificazione una offerta per la certificazione di un sistema / prodotto / persona

Al fine di consentire una informazione omogenea ai soggetti interessati, la presente sezione del documento ha lo scopo di esplicitare le modalità con le quali una organizzazione (impresa, istituzione, pubblica amministrazione) può richiedere ad un Organismo di Certificazione un'offerta per certificare un Sistema di Gestione (es: Sistema di Gestione per la Qualità - SGQ), un Prodotto (es: mela trentina), un Servizio (es: servizio di recapito) o del Personale (es: addetti al processo di saldatura).

Al fine di garantire la terzietà e la trasparenza delle attività poste in essere si segnala innanzitutto che non è ammesso dalle norme internazionali applicabili che un Organismo di Certificazione offra contemporaneamente servizi di certificazione e servizi di consulenza.

È quindi non corretta una richiesta che comprenda sia il servizio di consulenza, sia l'intervento dell'Organismo di certificazione. Sono inoltre da considerarsi consulenza un numero eccessivo di giornate di pre-audit (o audit preliminari), quando queste non sono intese come verifiche di Stage 1.

Si segnala inoltre che l'offerta economica predisposta dall'Organismo di Certificazione deve riportare il numero dei giorni uomo che verranno utilizzati dall'Organismo per effettuare le verifiche ispettive, specificando l'impegno previsto (sempre in termini di giorni-uomo) per ciascuna fase di audit e precisamente: audit iniziale, 1a sorveglianza, 2a sorveglianza e audit di ricertificazione (o rinnovo). Per coerenza con quanto sopra riportato, si raccomanda di richiedere agli Organismi di certificazione la formulazione di offerte che coprano almeno il primo ciclo di certificazione (audit iniziale, 1a sorveglianza, 2a sorveglianza), non limitandosi a richiedere una formulazione che si fermi al solo audit iniziale.

Si ricorda che il pagamento del servizio di certificazione non può essere subordinato al suo esito positivo, per evitare ogni possibile minaccia all'imparzialità dell'Organismo di Certificazione; per lo stesso motivo, non è opportuno porre come condizione all'ottenimento dei finanziamenti che la certificazione debba essere raggiunta entro una data predeterminata.

Infine, si ricorda di richiedere sempre che il certificato rilasciato sia emesso da Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA (nel settore / schema di interesse) o, quando ammissibile, da altro Organismo di certificazione firmatario degli accordi di Mutuo Riconoscimento (si veda quanto riportato nelle pagine precedenti in merito al valore e significato dell'accreditamento).

Come richiedere ad un organismo di ispezione una offerta per il servizio di ispezione

In questo paragrafo si tratterà l'ipotesi in cui un soggetto richieda ad un Organismo di Ispezione un'offerta per effettuare servizi di ispezione.

a) Innanzitutto è bene precisare che gli organismi di ispezioni si differenziano in base al proprio livello di imparzialità rispetto all'attività ispezionata.

- Organismo di ispezione di tipo "A": organismo di ispezione assolutamente indipendente dall'attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli oggetti sottoposti ad ispezione, o similari, e che fornisce servizi di "terza parte".
- Organismo di ispezione di tipo "B": organismo di ispezione che forma una parte separata ed identificabile di una organizzazione coinvolta nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli oggetti sottoposti ad ispezione e che è stato incaricato di fornire servizi ispettivi alla propria organizzazione di appartenenza
- Organismo di ispezione di tipo "C": organismo di ispezione che è coinvolto nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli oggetti sottoposti ad ispezione o di oggetti similari concorrenziali, che fornisce servizi di ispezione a terzi, ma che non può effettuare attività di ispezione relativamente ad oggetti per i quali l'Organizzazione stessa di appartenenza sia stata o sia coinvolta in termini di progettazione o in attività ad essa collegate.

La stazione appaltante dovrà quindi decidere quale sia il livello di indipendenza richiesto all'Organismo di Ispezione cui indirizzare una propria richiesta di offerta / bando.

b) In secondo luogo, è bene restringere il campo di attività richiesto all'Organismo di Ispezione, che può limitarsi ad una indicazione settoriale generica (es: Costruzioni edili, opere di ingegneria civile e naturalistica e impiantistica annessa, Opere impiantistiche industriali, Prodotti, componenti e servizi per le costruzioni, Auto motive, Sicurezza ferroviaria, Prodotti industriali, Processi industriali, Prodotti di consumo, Prodotti secchi - carbone e biomasse), o essere maggiormente dettagliata (es: apparecchi elettrodomestici, calzature, giocattoli...). Il livello di dettaglio deve essere commisurato alle effettive esigenze della stazione appaltante / offerente.

c) Occorre poi scegliere la tipologia ispettiva utilizzata per l'attività di ispezione. Si riportano di seguito le principali tipologie oggi utilizzate:

- Verifica della progettazione (ivi comprese quelle ai fini della validazione);
- Verifica sulla esecuzione delle opere (controllo tecnico anche ai fini del rilascio della Decennale Postuma - norma UNI 10721);
- Ispezioni su prodotti e componenti per le costruzioni;
- Ispezioni sui servizi;
- Ispezioni su prodotti e processi industriali (vedi processo di saldatura, recipienti in pressione...etc);
- Ispezioni su veicoli completi e loro componenti, sui caschi, sui freni, luci, impianti GPL, motori stazionari, etc....);
- Ispezioni quali-quantitative, draft survey, campionamenti, inventari, etc...

In conclusione, occorre richiedere che il servizio di ispezione venga offerto da Organismo di ispezione accreditato ACCREDIA, o, quando ammissibile, da altro Organismo di certificazione firmatario degli accordi di Mutuo Riconoscimento (si veda quanto riportato nella pagine precedenti in merito al valore e significato dell'accreditamento), con l'indicazione del TIPO di ispezione richiesto (A, B, C), ed eventualmente anche del settore di attività (es: edilizia, verifica della progettazione anche ai fini della validazione, industriale, automotive, sicurezza ferroviaria) e la tipologia ispettiva pertinente.

ESEMPI PRATICI

1. Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità (QMS)

Una Pubblica amministrazione intende appaltare il servizio di pulizia del proprio stabile.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008, nel settore EA 35, avente ad oggetto "servizio di pulizia" o attività similare, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accredimento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

2. Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità (QMS)

Una Pubblica amministrazione intende richiedere un'offerta per la realizzazione ed installazione delle componenti elettriche di un cancello.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008, nel settore EA 19 (realizzazione) e 28 (installazione), avente ad oggetto "realizzazione ed installazione di componenti elettrici" o attività similare, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accredimento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

3. Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale (EMS)

Un Comune intende appaltare il servizio di gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali non pericolosi, ritenendo determinante l'aspetto relativo alle politiche ambientali.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001:2004, nel settore EA 39, avente ad oggetto "gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali" o attività similare, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accredimento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

4. Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISMS)

Un'organizzazione intende affidare ad un ente esterno la gestione del proprio database clienti, ritenendo determinante l'aspetto relativo alla riservatezza delle informazioni.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, in conformità alla ISO 27001:2005, nel settore EA 33, avente ad oggetto "sviluppo software e gestione di banche dati" o attività similare, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accredimento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

5. Certificazione dei sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare (FSMS)

Un'organizzazione intende acquistare da terzi una partita di farina di grano duro, ritenendo determinante gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del Sistema di Gestione per la sicurezza alimentare, in conformità alla ISO 22000:2005, avente ad oggetto "farina di grano duro", rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accredimento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

6. Certificazione del sistemi di Gestione per l'Energia (EnMS)

Un'organizzazione intende acquistare da terzi delle barre in acciaio da cemento armato, per la ristrutturazione di uno stabile, ritenendo determinante l'aspetto relativo alla gestione dell'energia utilizzata dall'acciaieria di produzione.

Nel bando di gara potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una valida certificazione del Sistema di Gestione per l'energia, in conformità alla UNI CEI EN 16001:2009, avente ad oggetto "Produzione di barre in acciaio da cemento armato", o attività similare, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento (In considerazione del fatto che formalmente ad oggi lo schema EnMS non è ancora rientrante negli accordi MLA - anche se lo sarà a breve - una dicitura alternativa potrebbe essere questa: o da altro ente di Accreditamento designato dal proprio Stato ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008 del 9 luglio 2008)

7. Certificazione di Prodotto / Servizio UNI EN 15838:2010 rientrante negli Accordi di Mutuo Riconoscimento

Una organizzazione vuole affidare in outsourcing il proprio call center.

Nella richiesta di offerta potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione per il servizio di call center, in conformità alla UNI EN 15838:2010, seguendo i criteri della UNI 11200, rilasciato da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

8. Certificazione di Prodotto UNI EN ISO 3834-2 rientrante negli Accordi di Mutuo Riconoscimento

Una organizzazione vuole minimizzare i rischi derivanti dalle tecniche di saldatura.

Nella richiesta di offerta potrebbe scrivere:

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere una certificazione per la saldatura per fusione dei materiali metallici, in conformità alla UNI EN ISO 3834-2:2005, rilasciato da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

9. Certificazione del Personale - addetti alle prove non distruttive - ISO 9712 e EN 473

Un'organizzazione intende condurre una selezione per addetti alle prove non distruttive - metodo di termografia infrarossa.

Si richiede che il candidato dia evidenza di possedere una certificazione per addetti alle prove non distruttive- metodo di termografia infrarossa, a fronte delle norme ISO 9712:2005 e EN 473:2001, rilasciato da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

10. Accreditamento per attività Ispettiva

Un'organizzazione intende richiedere ad un Organismo di Ispezione un servizio di ispezione per Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa (comprese le ispezioni sulla progettazione delle opere effettuate ai fini della validazione di cui all'art. 30, comma 6 legge n° 109/94 e successive modifiche).

Si richiede che l'organizzazione dia evidenza di possedere un certificato di accreditamento ACCREDIA, o pari accreditamento rilasciato da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico (fatto salvo quanto diversamente stabilito da eventuale normativa giuridica nazionale o comunitaria), in conformità alla ISO 17020:2005, di tipo A, avente ad oggetto "Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa" o attività similare, per la tipologia ispettiva "ispezione sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere".

Acronimi e abbreviazioni utilizzati in questo documento

- **CEI**: Comitato Elettrotecnico Italiano. Questa sigla viene anche utilizzata per identificare le norme approvate dal CEI.
- **EA**: European co-operation for Accreditation
- **EMS** (sigla Inglese) e **SGA** (sigla Italiana): Sistema di gestione ambientale
- **EN**: Questa sigla viene utilizzata per identificare le norme approvate dal CEN (European Committee for Standardization)
- **EnMS** (sigla Inglese) e **SGE** (sigla Italiana): Sistemi di gestione per l'energia
- **EPD** (sigla Inglese) e **DAP** (sigla Italiana): Dichiarazione Ambientale di prodotto
- **FSMS** (sigla Inglese) e **FSM** (sigla Italiana): Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
- **IEC**: International Electrotechnical Commission. Questa sigla viene anche utilizzata per identificare le norme approvate dall'IEC
- **ILAC**: International Laboratory Accreditation Cooperation. Questa sigla viene anche utilizzata per identificare le norme approvate dall'ILAC.
- **ISMS** (sigla Inglese) e **SSI** (sigla Italiana): Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
- **ISO**: International Organization for Standardization. Questa sigla viene anche utilizzata per identificare le norme approvate dall'ISO.
- **ISP**: schema di accreditamento Ispezione
- **MLA**: Multilateral Agreement
- **OHSAS** (sigla Inglese) e **SCR** (sigla Italiana): Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
- **PRD**: schema di certificazione Prodotto / Servizio
- **PRS**: schema di certificazione del Personale
- **QMS** (sigla Inglese) e **SGQ** (sigla Italiana): Sistema di gestione per la qualità
- **UNI**: Ente nazionale italiano di unificazione. Questa sigla viene anche utilizzata per identificare le norme approvate dall'UNI.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di contattare direttamente la Direzione ACCREDIA - Dipartimento Certificazione ed Ispezione

ACCREDIA

Via Saccardo, 9

I-20134 MILANO

Tel.: + 39 022100961

Fax: + 39 0221009637

www.accredia.it info@accredia.it